



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5776 del 2019, proposto dal signor Carmelo Pavone, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1. del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato in data 15.03.2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 11, co. 2-bis, del

D.L. n. 135/2018, conv. dalla L. n. 12/2019, il quale richiama ed applica retroattivamente i nuovi requisiti di assunzione previsti dal Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103 per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato;

2. nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, delle seguenti Tabelle richiamate nel suddetto Decreto e pubblicate in pari data: Tabella A: soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio; Tabella B: soggetti esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto all'elevazione; Tabella C: soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti (art. 4 del Decreto);

3. del Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia del 19.04.2019 e dei suoi allegati, con cui è stata successivamente disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei predetti n. 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

4. per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito (art. 2, comma 1) che “La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”;

5. di ogni altro atto lesivo precedente, conseguente, successivo e consequenziale e/o comunque connesso alla modifica dei requisiti di accesso di cui sopra, ancorché attualmente non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai soggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato attivato il procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese di giudizio alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone: AMMETTE con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art.

6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO